



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 227246 del 5 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.– Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale di “Addetto alle vendite”

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande un soggetto in possesso di un attestato di qualifica professionale triennale con denominazione di “Addetto alle vendite”, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si precisa che il comma 6, lettera c), dell'articolo 71, del decreto legislativo citato stabilisce che *“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (...) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) [omissis]

b) [omissis]

c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Si precisa, altresì, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Sulla base delle informazioni fornite non si ravvisa all'interno del piano formativo la presenza di materie e competenze ritenute abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può riconoscere valido l'attestato di qualifica in discorso, nonostante il percorso di studi sia triennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio